

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18581/2012

Dott. FRANCESCO TRIFONE

- Primo Pres.te f.f. - Cron. 17866

Dott. RENATO RORDORF

- Presidente Sezione - Rep. C]

Dott. FABRIZIO FORTE

- Consigliere - ^{Ud. 28/05/2013}

Dott. ETTORE BUCCIANTE

- Consigliere - CC

Dott. ANTONIO IANNIELLO

- Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

ha pronunciato la sequente

ORDINANZA

sul ricorso 18581-2012 proposto da:

VERSATA FZ-LLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato CICCONI ENNIO MARIA, che la rappresenta e difende per procura

speciale, in atti;

2013

349

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO THINK3, in persona del Curatore pro-tempore,




elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato TROILO GREGORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPOI MICHELE ANGELO, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 12535/2011 del Tribunale di BOLOGNA;

uditi gli avvocati Ennio CICCONI, Michele Angelo LUPOI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione italiana.





La Corte,

rilevato che:

il Fallimento Think3 in esercizio provvisorio ottenne dal Tribunale di Bologna una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di Versata FZ-LLC, con sede in Dubai (EAU) in relazione ad un contratto di licenza per l'uso di tecnologia *software* stipulato con quest'ultima dalla società ancora *in bonis* e dal quale il curatore s'era sciolto *ex* art. 72 LF;

instauratosi il contraddittorio, Versata contestò pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano, proponendo istanza per il regolamento preventivo in ragione del fatto che: a) nel contratto stipulato tra le parti è
contenuta una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice
dello Stato del Texas (USA); b) il luogo di stipulazione ed esecuzione del
contratto e delle relative obbligazioni non hanno alcuna attinenza con
l'Italia (art. 5, n. 1, Conv. Bruxelles, richiamato dall'art. 3, comma 2, L. n.
218/1995); non v'è alcun collegamento tra le azioni extra contrattuali esercitate dal Fallimento e l'Italia;

dal suo canto, il Fallimento, oltre a sollevare eccezioni pregiudiziali di rito (carenza della procura speciale e preclusione costituita da un provvedimento definitivo del Tribunale di Bologna in sede fallimentare, in data 21 luglio 2011, avente ad oggetto il ricorso della Versata avverso la decisione del curatore di scioglimento ex art. 36 LF), sostiene la giurisdizione italiana;

lette le richieste formulate dal P.G., nonché le memorie depositate.; osserva che:

l'eccezione del Fallimento relativa alla mancanza di valida procura sulla copia notificata del ricorso e tra i documenti prodotti con l'atto introduttivo è infondata, dovendosi ribadire che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (tra le varie, cfr. Cass. 2 luglio 2007, n. 14967);

Cons. Spjrito est.



deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano per le seguenti ragioni:

- a) la menzionata clausola contrattuale (art. 12) che, secondo la tesi della ricorrente, attribuirebbe la giurisdizione al giudice dello stato del Texas, non ha in realtà tale funzione, posto che essa regola la legge sostanziale applicabile al contratto senza fare alcun riferimento alla giurisdizione;
- b) è incontroverso sia che il curatore abbia esercitato il potere di sciogliersi dal contratto stipulato dalla società fallita quando era ancora
 in bonis, sia che la Versata abbia proposto reclamo avverso gli atti
 del curatore, presentando poi ricorso innanzi al collegio ai sensi
 dell'art. 36, 2° comma, LF; il provvedimento del collegio (confermativo di quello del GD in ordine alla legittimità dell'operato del curatore) è definitivo siccome non impugnato per cassazione; la circostanza rende ormai inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda
 principale concernente il predetto potere del curatore e su quelle dipendenti o connesse, posto che la stessa Versata ha sollecitato la
 menzionata AG (della quale oggi contesta la giurisdizione) a provvedere in merito alla medesima situazione sostanziale oggi oggetto
 della lite;
- c) è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale, a norma dell'art. 3, 2° comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio (tra le tante, cfr. Cass. S.U. nn. 9745/08, 2692/07, 17706/06);
- d) il suddetto principio si applica, dunque, a tutte le controversie in materia fallimentare e, nella specie, la domanda principale azionata dal curatore è quella che concerne l'accertamento della legittimità dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72 LF, alla quale risultano subordinate tutte le altre domande.

Cons. Spirito est.



In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Per questi motivi

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, il quale, all'esito del giudizio in corso, provvederà anche sulle spese del ricorso per regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERS

Il Funzio